

Dalla colpa al diritto: la Francia e la lunga marcia della libertà di abortire

di Nicoletta Perlo

Abstract: *From Crime to Right: France and the Long Road to Abortion Rights* – The constitutionalization of the freedom to access abortion in France, adopted on 8 March 2024, represents a historic turning point that raises questions about the actual political and legal scope of the reform. It forms part of a long process leading from the criminal repression of abortion to the gradual affirmation of women’s self-determination, from the repressive legislation of the modern and contemporary periods to the Veil Act of 1975 and the subsequent expansion of legal guarantees. The U.S. Supreme Court’s *Dobbs* decision accelerated the French constitutional reform project within an international context marked by the growing fragility of reproductive rights. Yet, the notion of a “guaranteed freedom,” adopted by the French constituent power, remains open to different interpretations and raises the question of the actual intensity of the constitutional protection afforded to abortion. The reform thus appears both as a symbolic consecration and as a possible safeguard against future regression in the protection standards already achieved.

1273

Keywords: Abortion Criminalization; Abortion Rights; Constitutional Reform; French Constitutional Law; Reproductive Rights; Women’s Autonomy.

Il 4 marzo 2024, intorno alle 18:50, la Tour Eiffel si illumina improvvisamente di scritte in più lingue: *#AbortoLegal*, *#MyBodyMyChoice*, *#MonCorpsMonChoix*, *#IVGConstitution*. Pochi minuti prima, il Parlamento francese, riunito in Congresso, ha approvato l’iscrizione della libertà di abortire nella Costituzione: la Francia diventa così il primo Paese al mondo a compiere un simile passo.

Attraverso la sua torre simbolo di progresso, Parigi ha inteso inviare al mondo un messaggio di libertà e di solidarietà, riaffermando quella vocazione universalista che segna la storia repubblicana francese.

Ma, oltre la retorica e i simboli, diverse domande si pongono: la costituzionalizzazione della libertà di abortire rappresenta davvero una tappa così decisiva nella lunga lotta francese per i diritti delle donne? Si è trattato di un gesto essenzialmente politico, o giustificato da una vera necessità giuridica? E quali effetti concreti potrà produrre in futuro?

La risposta a queste domande esige di fare un passo indietro e inserire questo momento costituzionale nella più ampia storia della repressione (1) e poi della conquista del diritto all’aborto in Francia – una storia segnata da mobilitazioni civili e politiche, da riforme legislative e da una progressiva affermazione della libertà di scelta (2). Ripercorrerla consente di

comprendere che la costituzionalizzazione dell'aborto (3) è soltanto una tappa – non la prima, forse non la più importante, certamente non l'ultima – di un lungo cammino che ha fatto della Francia uno dei Paesi più avanzati in Europa in materia di tutela dell'autodeterminazione femminile e di effettività dei diritti. Una storia complessa, attraversata da conflitti e da passioni, ma che proprio per questo testimonia la vitalità della democrazia francese.

1. La scelta negata: aborto e diritto penale in Francia

1.1 Dall'editto di Enrico II alla III Repubblica francese

La storia francese relativa alla repressione dell'aborto risale all'Editto del 1556 emanato da Enrico II¹, il quale per primo criminalizza questa pratica. I codici penali promulgati dopo la Rivoluzione francese del 1789 contengono anch'essi disposizioni relative a tale fattispecie. Così, il Codice penale del 1791 include tale reato tra i "crimini contro i privati" e punisce con vent'anni di ferri "chiunque sarà riconosciuto colpevole di aver procurato l'aborto di una donna incinta mediante bevande, violenza o qualsiasi altro mezzo"².

In seguito, il Codice penale adottato nel 1810³, in epoca napoleonica, mantiene per l'aborto la qualificazione di crimine, prevedendo la pena della reclusione come sanzione, e inasprisce i casi di punibilità. All'articolo 317, infatti, esso riprende i termini delle norme del primo Codice penale post-rivoluzionario, aggiungendo tuttavia che il consenso della donna incinta all'aborto è ormai irrilevante ai fini della costituzione del reato. Il comma successivo dispone che la stessa pena si applica «alla donna che si sia procurata da sé l'aborto o che abbia acconsentito a far uso dei mezzi che le siano stati indicati o somministrati a tal fine, qualora l'aborto ne sia conseguito». Ai membri del corpo medico – e non solo – è poi riservata una disciplina particolare: «i medici, i chirurghi e gli altri ufficiali sanitari, nonché i farmacisti che abbiano indicato o somministrato tali mezzi, sono condannati ai lavori forzati a tempo determinato, nel caso in cui l'aborto abbia avuto luogo». Il tentativo di tale crimine è parimenti punibile⁴.

A partire dal 1852, l'aborto terapeutico è tollerato, non senza difficoltà, dall'*Académie nationale de Médecine*⁵ e ammesso dalla dottrina penalistica a determinate condizioni. Al di fuori di tale ipotesi, tuttavia, il

¹ *Edit du roi Henri II. Donné à Paris au mois de février 1556. Contre les femmes qui cèlent leur grossesse*, France. Sovereign (1547-1559 : Henry II), Grenoble, Gaspard Giroud, 1733.

² Art. 17.

³ <https://ledroitcriminel.fr/la-legislation-criminelle/anciens-textes/code-penal-25-09-1791.htm> Consultato il 18 maggio 2026.

⁴ <https://ledroitcriminel.fr/la-legislation-criminelle/anciens-textes/code-penal-1810/code-penal-1810-1.htm> Consultato il 18 maggio 2026

⁵ La giurisprudenza penale in materia è molto abbondante. Per un'analisi dettagliata v. P. Vielfaure, *L'infraction d'avortement de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale*, in F. Violla e al. (cur.), *Naître ou ne pas naître. De l'Antiquité au XXI^e siècle*, Bordeaux, LEH, coll. « À la croisée des regards », 2023, p. 837 ss.

⁶ Decisione del 30 marzo 1852, *Bull. Acad. de méd.*, tome XVIII, p. 523

ricorso all'aborto rimane penalmente sanzionato, tanto che, durante tutto il XIX secolo e fino all'inizio del XX, il numero delle condanne resta elevato. Condanne, tuttavia, temperate dalla ricerca giudiziale di un equilibrio tra i diversi interessi lesi, al fine di «far rispettare la morale pubblica, conferire all'azione penale un carattere pragmatico, evitare di ledere l'onore delle famiglie o di provocare errori giudiziari»⁶.

Eppure, nonostante la proibizione dell'auto-aborto e dell'aborto praticato su terzi, il ricorso alla pratica abortiva resta diffuso: tra il 1900 e il 1920, il numero di aborti clandestini praticati è stimato a 500.000⁷. Lo attestano per altro le pubblicità a favore di prodotti abortivi presenti nei giornali dell'epoca, nonché gli annunci delle numerose levatrici che offrono i loro servizi «con la massima discrezione» e dietro compenso⁸.

Dopo la Prima guerra mondiale, la legislazione penale in materia s'inasprisce. Il governo individua infatti nell'aborto una delle cause principali della denatalità che affligge la Francia in quegli anni, benché questo calo demografico sia in realtà in larga parte conseguenza del conflitto appena concluso.

Prima di tutto, la legge del 31 agosto 1920⁹ rafforza l'arsenale repressivo sanzionando, da un lato, la provocazione all'aborto e la propaganda anticoncezionale, anche quando tale provocazione non è seguita da effetto¹⁰, e dall'altro, la vendita e la distribuzione di «rimedi, sostanze, strumenti o oggetti di qualsiasi genere, destinati a commettere il reato di aborto». Il reato si configura anche se l'aborto non è stato né consumato né tentato, e anche se tali rimedi, sostanze, strumenti o oggetti proposti come mezzi abortivi sono in realtà incapaci di realizzarlo¹¹. Tali nuove fattispecie ampliano quindi in modo significativo il campo repressivo.

Per porre rimedio, poi, al dilagare delle pubblicità che promuovono nella stampa femminile e generale dell'epoca pratiche abortive, la legge punisce chiunque, con finalità di propaganda anticoncezionale, descriva o

⁶ F. Cahen, *De l'efficacité des politiques publiques : la lutte contre l'avortement criminel en France, 1890-1950*, in *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 2011, n. 58-3, p. 93.

⁷ I. Nisand, L. Araújo-Attali, A.-L. Schillinger-Decker, *L'IVG*, Paris, Presses Universitaires de France, 2012, p. 47.

⁸ A. Ponselle, *La répression de l'avortement sous le régime de Vichy : l'affaire Marie-Louise Giraud*, in *Questions constitutionnelles*, 25 nov. 2024, https://questions-constitutionnelles.fr/la-repression-de-lavortement-sous-le-regime-de-vichy-laffaire-marie-louise-giraud/#_ftn3. Consultato il 18 maggio 2026

⁹ *Journal officiel* n. 208, 1° agosto 1920, p. 10934.

¹⁰ L'art. 1 dispone che «Sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 100 a 3.000 franchi chiunque: sia per discorsi pronunciati in luoghi o riunioni pubbliche; sia per la vendita, l'offerta in vendita, anche non pubblica, o per l'esposizione, l'affissione o la distribuzione sulla via pubblica o in luoghi pubblici, o per la distribuzione a domicilio, la consegna sotto fascetta o sotto busta chiusa o aperta, per posta, o a qualsiasi agente di distribuzione o di trasporto, di libri, scritti, stampati, annunci, manifesti, disegni, immagini ed emblemi; sia per pubblicità di studi medici o presunti tali; abbia provocato il reato di aborto anche quando tale provocazione non sia stata seguita da effetto».

¹¹ Art. 2.

divulghi o offra di rivelare pratiche idonee a impedire la gravidanza, o faciliti l'uso di tali procedimenti¹².

In un secondo tempo, la legge del 27 marzo 1923¹³ interviene sulla procedura per il perseguimento del reato di aborto. Ritenendo che i giurati popolari delle Corti d'assise mostrino eccessiva clemenza verso coloro che praticano gli aborti, il legislatore trasforma l'aborto in un delitto perseguibile davanti al giudice di merito. Di conseguenza, le pene si inaspriscono. Colui che procura o tenta di procurare l'aborto di una donna incinta è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da 500 a 10.000 franchi. La donna che si è procurata l'aborto da sé, o che ha acconsentito a far uso dei mezzi a lei indicati o somministrati a tal fine è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 100 a 2.000 franchi. Quanto ai professionisti punibili per pratiche abortive, l'elenco si allunga: oltre a medici, chirurghi e farmacisti, sono inclusi anche le levatrici, i chirurghi dentisti, gli studenti in medicina, gli studenti o dipendenti in farmacia, gli erboristi e i commercianti di strumenti chirurgici che abbiano indicato, favorito o praticato l'aborto. Anch'essi sono soggetti a pene severe: da uno a cinque anni di reclusione, la multa da 500 a 10.000 franchi, nonché la temporanea sospensione o l'incapacità assoluta di esercitare la professione.

Le due leggi non producono nessun effetto concreto: l'aborto clandestino continua ad essere diffuso e la natalità non aumenta¹⁴.

1276

Tuttavia, nel luglio del 1939, è ancora una volta allo strumento penale che il legislatore ricorre al fine di reprimere una pratica che è oramai eretta a simbolo di tutti i mali della società: degrado morale, disgregazione dell'istituzione familiare, indebolimento dello Stato a causa della denatalità e, addirittura, «pericolo per il futuro della razza». Il Presidente del Consiglio Édouard Daladier nel preambolo al decreto-legge¹⁵ che inasprisce ulteriormente la repressione dell'aborto spiega infatti che: «È necessario lottare contro le pratiche vergognose che permettono ad alcune persone di sottrarsi al peso di un figlio, contro i pregiudizi che condannano le donne a tristi mutilazioni, contro i vizi e le abitudini immorali che allontanano gli individui dal focolare familiare. Abbiamo deciso di organizzare la protezione della maternità: perseguiremo l'aborto che ha fatto tanti danni in Francia; prevediamo un inasprimento delle pene contro gli abortisti professionisti. (...) Inoltre, vi chiediamo di approvare l'aggravamento della repressione dei vizi e la lotta contro i flagelli sociali che costituiscono altrettanti pericoli per il futuro della razza».

Il decreto-legge riformula così l'articolo 317 del Codice penale prevedendo l'incriminazione della sola intenzione di abortire. L'esistenza effettiva della gravidanza diventa così irrilevante ai fini della repressione. Le pene sono aggravate e possono arrivare fino a dieci anni di reclusione e 20.000 franchi per chi pratica abitualmente l'aborto. Anche l'elenco dei

¹² Art. 3: «Le stesse pene si applicheranno a chiunque, mediante uno dei mezzi enunciati all'articolo 23 della legge del 29 luglio 1881, si sia dato a una propaganda anticoncezionale o contro la natalità».

¹³ *Journal officiel* n. 87, 29 marzo 1923, p. 3122.

¹⁴ Ch. Horellou-Lafarge, *Une mutation dans les dispositifs de contrôle social : le cas de l'avortement*, in *Rev. Française de sociologie*, 1982, n. 23-3, p. 400.

¹⁵ *Journal officiel* n. 178, 30 luglio 1939, 9607 ss.

professionisti sanzionabili viene ampliato e include ora anche gli infermieri, i massaggiatori e le massaggiatrici. Inoltre, il nuovo articolo 317 stabilisce da un lato che il beneficio della sospensione della pena – istituto introdotto dalla legge del 26 marzo 1891 – non può essere concesso ai condannati per pratiche abortive, e dall'altro che le circostanze attenuanti non possono essere riconosciute a chi è recidivo. Infine, il ricorso all'aborto terapeutico è disciplinato in modo rigido (art. 87 c.p.) e la denuncia da parte dei medici di aborti clandestini dei quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione non costituisce più violazione del segreto professionale (art. 90 c.p.).

1.2 La repressione durante il regime di Vichy

Nonostante la già elevata severità delle norme repubblicane, la repressione penale dell'aborto si intensifica ulteriormente sotto il regime autoritario di Vichy (1940-1944), “in nome della Patria”¹⁶. Sorprende la continuità tra le politiche adottate dai governi liberali della III Repubblica e quelle intraprese dal governo autoritario del Maréchal Pétain. Se quest'ultimo inasprisce la repressione, le finalità dell'incriminazione dell'aborto sono tuttavia molto simili a quelle del periodo liberale: si tratta infatti di promuovere una politica natalista e al tempo stesso di proteggere la famiglia, elevata a principale valore morale, a discapito della volontà individuale della donna, il cui ruolo è ridotto a semplice progeneratrice.

Il regime autoritario, tuttavia, porta alle estreme conseguenze il sacrificio del corpo della donna in nome dell'interesse statale. La legge n. 300 del 15 febbraio 1942¹⁷ abbandona la qualifica di reato a favore di quella di “delitto contro la sicurezza dello Stato” per chi, in modo abituale o a scopo di lucro, procura o tenta di procurare l'aborto di una donna incinta o presunta tale, o indica o favorisce i mezzi per procurarlo. La fattispecie ricade ormai nella competenza del Tribunale di Stato, giurisdizione eccezionale istituita nel 1941¹⁸ e competente in materia di crimini «idonei a nuocere al popolo francese». Le pene previste vanno dalla detenzione, con o senza multa, fino alla pena di morte, passando per i lavori forzati a tempo determinato o a vita, e la deportazione (art. 11), senza possibilità per altro di beneficiare della sospensione della pena o di circostanze attenuanti (art. 12). La legge del febbraio 1942 prevede inoltre, nei confronti delle persone sospettate di tali delitti, una misura preventiva di detenzione (legge 1942, art. 1°) e, per i condannati, l'obbligo di affissione pubblica – per un periodo minimo di quindici giorni – dei provvedimenti giudiziari riguardanti tali fatti, sia presso l'abitazione dell'interessato sia alle porte principali degli istituti presso i quali il condannato esercita la propria attività (art. 3),

¹⁶ M. Mathieu, L. Thizy, *De la criminalisation de l'avortement à l'égalisation de l'IVG*, in M. Mathieu, L. Thizy (cur.), *Sociologie de l'avortement*, Paris, La Découverte, 2023, 9-23.

¹⁷ *Journal officiel* n. 57, 7 marzo 1942, 938.

¹⁸ Legge n. 3883 del 7 settembre 1941. V.A. Bancaud, *Une exception ordinaire. Les magistrats et les juridictions d'exception de Vichy*, in *La justice des années sombres : 1940-1944*, La Documentation française, AFHJ, 2001, 29 ss.

prevedendo altresì sanzioni pecuniarie e detentive in caso di rimozione, occultamento o strappo dei provvedimenti apposti.

A ciò si aggiunge l'applicazione di regole procedurali derogatorie rispetto al diritto comune: la procedura di rinvio al Tribunale di Stato è sottratta al normale *iter* giudiziario, poiché la decisione spetta al Consiglio dei ministri sulla base di una relazione fatta da un segretario di Stato (legge 1941, art. 1°). La giurisdizione è composta da un presidente e da un vicepresidente magistrati, e da dodici altri giudici “liberamente scelti” (art. 4). L'inchiesta è affidata a un membro del tribunale, senza che sia prevista una fase istruttoria vera e propria; questi decide in tempi brevi, eventualmente applicando la procedura in contumacia (art. 8). Le sentenze pronunciate sono immediatamente esecutive e non è ammesso nessun ricorso d'appello (art. 12, comma 1). L'unico diritto riconosciuto all'imputato è la facoltà di essere difeso da un avvocato, di sua scelta o d'ufficio (art. 11).

In applicazione di queste norme, nel luglio 1943, per la prima volta una levatrice, Marie-Louise Giraud, è condannata a morte per “delitto contro la razza”, e cioè per aver praticato aborti a pagamento. La sua vicenda diventa in Francia un simbolo ricorrente della battaglia per la legalizzazione dell'aborto, richiamata dai sostenitori della riforma nel dopo guerra per denunciare l'assurdità del sacrificio di una donna in nome di un interesse statale superiore¹⁹. In effetti, l'indagine a carico della Giraud e il dibattimento si svolgono con grande e sommaria rapidità; durante l'udienza la donna è esposta ad accuse violente e umilianti – i giudici la presentano come “antifrancese”, madre indegna, abortista e prostituta portatrice di malattie veneree²⁰ – e l'intento della pena è chiaramente di tipo esemplare. Nonostante una richiesta di grazia presentata dalla stessa Giraud e un parere favorevole, a maggioranza, della Commissione delle grazie per la commutazione della pena in lavori forzati a vita, il maresciallo Pétain – capo del governo di Vichy – respinge l'istanza. Marie-Louise Giraud è così giustiziata per decapitazione, il 30 luglio 1943.

1.3 Il dopo guerra

Il primo governo provvisorio istituito dopo la liberazione della Francia, nel giugno del 1944, guidato dal generale De Gaulle ristabilisce rapidamente la legislazione repubblicana. Un'ordinanza del 9 agosto 1944 dichiara infatti la nullità delle leggi e dei regolamenti adottati dal governo di Vichy²¹, comprese le norme che avevano istituito giurisdizioni d'eccezione (art. 3). Il trattamento penale dell'aborto – che ritorna ad essere un delitto – ricade allora nuovamente e integralmente nella competenza dei tribunali correzionali. In seguito, la legge dell'11 febbraio 1951 abroga le disposizioni dell'articolo 317 del Codice penale che prevedono l'esclusione dal beneficio

¹⁹ F. Szpiner, *Une affaire de femmes. Paris 1943, exécution d'une avorteuse*, Paris, Balland, 1988.

²⁰ C. Olivier, *Vie et mort d'une avorteuse. L'affaire de la “blanchisseuse de Cherbourg 1943”*, in *L'histoire*, n. 280, oct. 2003, 95 ss.

²¹ *Journal officiel* n. 0065, 10 agosto 1945, 688.

della sospensione della pena e delle circostanze attenuanti per i condannati per il delitto di aborto²².

La diminuzione delle condanne per aborto non è tuttavia immediata. Nel 1946 se ne contano ancora 5.151. Le ragioni sono diverse. Prima di tutto, in totale continuità con il periodo liberale e poi autoritario, in materia, persiste una politica repressiva di ordine morale. Negli anni 1946 e 1947 si registra infatti un rafforzamento dell'azione delle forze di polizia e dell'apparato giudiziario per contrastare le pratiche abortive²³. In secondo luogo, esiste uno sfasamento tra la data dei fatti contestati – precedenti la Liberazione – e quella del loro giudizio²⁴.

Malgrado la persistenza della repressione penale, il dopo guerra è segnato dai primi fermenti nel mondo intellettuale: nel 1949, la scrittrice e filosofa Simone de Beauvoir pubblica un saggio *Le Deuxième Sexe*²⁵, in cui denuncia la condizione delle donne, le ingiustizie, le discriminazioni subite e la dura condizione delle vittime di aborto clandestino. Il libro suscita un forte scandalo e favorisce la nascita di un movimento femminista per il quale la legalizzazione dell'aborto diventa una delle rivendicazioni più importanti.

In effetti, tra il 1949 e il 1971, le donne francesi sono ancora prive di mezzi contraccettivi efficaci. Anche se dal 1967 la pillola contraccettiva è commercializzata, il suo uso rimane limitato: le giovani di età inferiore a ventuno anni – la maggiore età – per poterne beneficiare devono presentare l'autorizzazione scritta del padre. Per di più, la maggior parte dei medici è reticente a consigliarne l'uso alle pazienti²⁶. Di conseguenza, gli aborti clandestini, invece di diminuire, aumentano in modo significativo. Simone de Beauvoir pubblica cifre impressionanti in merito, stimando circa 800.000 aborti clandestini all'anno in Francia e circa 5.000 donne morte a causa di complicazioni²⁷. A fronte di questo aumento, il numero delle condanne diminuisce nel corso degli anni 1950 e 1960 – segno che i giudici nell'applicare la legge tengono in conto l'evoluzione dei costumi. Tuttavia, il legislatore, ignorandone l'ineffettività, tiene ferma la disciplina penale in materia di aborto.

È allora grazie all'iniziativa di un gruppo di femministe – di cui fa parte Simone de Beauvoir – che, all'inizio degli anni 1970, la questione della legalizzazione dell'aborto viene posta prepotentemente al centro del dibattito sociale e poi politico.

²² Art. 2 ; *Journal officiel* n. 38, 13 febbraio 1951, 1515.

²³ F. Cahen, Ch. Capuano, *La poursuite de la répression anti-avortement après Vichy. Une guerre inachevée ?*, in *Vingtième Siècle. Revue d'Histoire*, n.111, 2011/3, 119 e 121.

²⁴ *Ivi*, 127.

²⁵ S. de Beauvoir, *Il secondo sesso*, trad. it. di L. Zazo, Torino, Einaudi, 1961 (ed. orig. *Le deuxième sexe*, Paris, Gallimard, 1949).

²⁶ C. Monteil, *Du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir au Manifeste des 343, un même objectif : briser le silence sur l'avortement et changer la loi inhumaine*, in *Questions constitutionnelles*, 25 novembre 2024, <https://questions-constitutionnelles.fr/du-deuxieme-sexe-de-simone-de-beauvoir-au-manifeste-des-343-un-meme-objectif-briser-le-silence-sur-lavortement-et-changer-la-loi-inhumaine/> Consultato il 18

maggio 2026

²⁷ *Ibid.*

Il 5 aprile 1971, il giornale *Le Nouvel Observateur* pubblica un Manifesto, firmato da 343 donne, per la più parte conosciute, che dichiarano pubblicamente di aver avuto ricorso all'aborto. L'avvocatessa Gisèle Halimi e Simone de Beauvoir ne redigono una sintesi: "Un milione di donne si sottopone ogni anno a un aborto in Francia. Esse lo compiono in condizioni pericolose, a causa della clandestinità a cui sono condannate, mentre questa operazione, praticata sotto controllo medico, è fra le più semplici. Dichiaro di essere una di loro. Dichiaro di aver abortito. Così come rivendichiamo il libero accesso ai mezzi anticoncezionali, rivendichiamo l'aborto libero"²⁸.

Il Manifesto solleva un grande dibattito: le firmatarie vengono insultate con l'epiteto di "*salopes*" – squaldrine –, ma esse rivendicano quel termine sfidando apertamente e pubblicamente la cultura patriarcale e maschilista dell'epoca.

L'8 novembre 1972 l'attenzione mediatica si concentra nuovamente sulla questione dell'aborto, in occasione del processo a Marie-Claire Chevalier, a Bobigny. L'avvocatessa femminista Gisèle Halimi difende la giovane. Sul banco degli imputati siedono anche la madre, la cosiddetta "*faiseuse d'anges*" – levatrice – e due altre donne processate per complicità. Le attiviste del movimento *Choisir* si organizzano per difendere la ragazza e reclamano al tempo stesso pubblicamente l'adozione di una nuova legge che depenalizzi l'aborto. Pochi mesi dopo, il 5 febbraio 1973, alla battaglia si uniscono anche i medici. *Le Nouvel Observateur* pubblica un nuovo Manifesto in cui 331 medici si auto-accusano di aver praticato aborti clandestini.

I tempi sono ormai maturi perché il dibattito in seno alla società civile si sposti in Parlamento.

2. La conquista della scelta: dalla legge Veil al riconoscimento legale del diritto all'aborto

Tra il 1970 e il 1973, cinque proposte di legge per la depenalizzazione dell'aborto sono depositate all'Assemblea nazionale. Nel giugno del 1973, per la prima volta, viene presentato un progetto di legge da parte del governo, il cui promotore è il ministro della Giustizia. La morte improvvisa del presidente della Repubblica Georges Pompidou impedisce l'esame del testo in parlamento, ma la commissione affari sociali redige un rapporto di 500 pagine sull'aborto, in cui si attesta la chiara ineffettività della repressione penale²⁹.

Eletto nel maggio 1974, il nuovo presidente Valéry Giscard d'Estaing decide senza indugio di affidare alla ministra della Salute, Simone Veil, la preparazione di un progetto di legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. La scelta della ministra della Salute – e non del ministro della Giustizia – non è casuale. Al di là del fatto che sembra più naturale affidare ad una donna, e non a un uomo, la redazione di un tale progetto,

²⁸ V. il testo integrale: <https://www.nouvelobs.com/societe/20071127.OBS7018/le-manifeste-des-343-salopes-paru-dans-le-nouvel-obs-en-1971.html> Consultato il 18 maggio 2026

²⁹ <https://www2.assemblee-nationale.fr/17/evenements/2024/cinquantenaire-de-la-loi-veil-relative-a-l-ivg/la-legalisation-de-l-avortement> Consultato il 18 maggio 2026

questa scelta intende mettere in evidenza che l'aborto è un problema essenzialmente sociale, e non giudiziario³⁰.

Benché la legge Veil, che infine depenalizza l'aborto, abbia tuttora un grande valore simbolico in Francia, essa è estremamente prudente nel suo contenuto, per volontà della sua stessa promotrice. Durante i dibattiti parlamentari, Simone Veil esprime molto chiaramente le ragioni e l'intento della legge. L'aborto è considerato come una pratica diffusa che esiste, malgrado i divieti, e che va quindi ricondotta a un quadro giuridico che ne assicuri la pratica in condizioni adeguate. Il problema non è quello di accettare o no, da un punto di vista morale, l'aborto, ma di regolamentarlo per delle ragioni di salute pubblica, e cioè evitare i rischi sanitari degli aborti clandestini. Se alcuni parlamentari invocano la "liberazione della donna", Simone Veil risponde pacatamente che non si tratta di garantire un diritto all'aborto, ma di permettere alle donne, se non si è riusciti a dissuaderle, di abortire in sicurezza. In questo senso, il progetto di legge rimette alla donna la decisione, non perché le vuole riconoscere una maggiore autonomia, ma perché in passato si è constatato che l'imposizione dell'autorizzazione di una persona esterna non elimina il ricorso all'aborto clandestino³¹. La ministra adotta quindi un atteggiamento pragmatico, fondato sulla realtà e non su grandi principi, che, nei fatti, permette di stemperare il conflitto.

Coloro che si oppongono alla legge, infatti, utilizzano prevalentemente degli argomenti di ordine morale sul ruolo della donna – "la donna è fatta per fare l'amore, avere dei bambini e allevarli"³² –, sul degrado dei costumi sessuali che tale depenalizzazione provocherebbe – l'aborto diventerebbe infatti un metodo contraccettivo "di comodo"³³ incoraggiando la pornografia in un clima di generale "esasperazione sessuale"³⁴ – e sul rischio che la legalizzazione dell'aborto apra la via alla liberalizzazione dell'eutanasia e a pratiche eugenetiche³⁵. La presentazione del regime giuridico dell'interruzione volontaria di gravidanza come una forma di tolleranza necessaria, limitata ai casi in cui la gravidanza pone la donna in una situazione di "grave difficoltà", e non come il riconoscimento di un diritto³⁶, permette di ottenere i voti del campo dei moderati. La legge è infatti adottata grazie ai voti dell'opposizione – in particolare i deputati socialisti e alcuni deputati dissidenti di centro – contro la maggior parte dei

³⁰ Così lo spiega la stessa ministra della Salute, Simone Veil, all'Assemblée nationale, seconda seduta, 27 novembre 1974. V. i dibattiti ritrascritti in S. Hennette-Vauchez, T. Hochmann (cur.), *La loi Veil sur l'avortement*, Paris, Dalloz, 2025, 88.

³¹ T. Hochmann, *Introduction*, in S. Hennette-Vauchez, T. Hochmann (cur.), *La loi Veil sur l'avortement*, cit., 9.

³² Senatore Jacques Henriot citato da T. Hochmann, cit., 7.

³³ In questo senso, v. gli interventi dei deputati Maurice Georges, Jean Foyer, Rémy Montagne, Jacques Henriot, Pierre Bas, citati da T. Hochmann, cit., 9-10.

³⁴ V. il deputato Emmanuel Hamel, citato da T. Hochmann, cit., 11.

³⁵ V. i deputati Alexandre Bolo, Pierre Bas, Rémy Montagne, Henri Baudoin, citati da *Ibid.*

³⁶ S. Hennette-Vauchez, *De la dépenalisation à la constitutionnalisation*, in S. Hennette-Vauchez, T. Hochmann (cur.), *La loi Veil sur l'avortement*, cit., 268.

membri della maggioranza, composta dalla destra gaullista e dai moderati di centro³⁷.

Il ricorso preventivo al Consiglio costituzionale da parte di 81 deputati dell'Assemblea nazionale che contestano la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non impedisce la sua promulgazione, il 17 gennaio 1975, poiché, da un lato, il giudice costituzionale si dichiara incompetente per effettuare il controllo di convenzionalità e, dall'altro, dichiara costituzionalmente conforme la legge³⁸.

Malgrado la sua prudenza, la legge Veil costituisce la primissima e fondamentale tappa della lunga evoluzione della legislazione francese in materia di aborto.

2.1 La legge Veil

La legge Veil depenalizza l'aborto ma pone delle condizioni e dei limiti importanti alla sua pratica³⁹.

Prima di tutto, data la rottura storica introdotta dalla legge, Simone Veil preferisce che la legge abbia carattere sperimentale, e dunque temporaneo. La legge sospende – e non abroga – per cinque anni l'art. 317 del Codice penale.

Per quanto riguarda invece l'interruzione della gravidanza per motivi medici, la legge Veil segna un cambiamento immediato e importante. In base alla regolamentazione del 1939, l'aborto terapeutico era legale solamente nel caso in cui praticarlo avesse permesso di salvare la vita della madre⁴⁰. La legge Veil rende legale l'aborto terapeutico senza limiti di tempo, nei casi in cui «il proseguimento della gravidanza mette in pericolo grave la salute della donna» e quando «esiste una forte probabilità che il nascituro sia affetto da una malattia di particolare gravità riconosciuta come incurabile al momento della diagnosi».

In secondo luogo, la legge Veil non prevede la presa in carico da parte del servizio sanitario nazionale delle spese mediche dell'aborto. Su questo punto, nei dibattiti parlamentari, di fronte a coloro che considerano che questo impedisca alla legge di raggiungere il suo primo obiettivo, e cioè di mettere fine alla discriminazione economica tra le donne che vogliono abortire, Simone Veil risponde in maniera inflessibile che è necessario distinguere tra «la contraccezione che, quando le donne non desiderano un figlio, dev'essere incoraggiata con ogni mezzo e il cui rimborso da parte del servizio sanitario è appena stato deciso, e l'aborto che la società tollera ma

³⁷ Il testo fu definitivamente adottato il 20 dicembre 1974: all'Assemblea con 277 voti contro 192 e al Senato con 185 voti contro 88. La legge fu poi promulgata il 17 gennaio 1975.

³⁸ Conseil constitutionnel, decisione n. 74-54 DC del 15 gennaio 1975, *Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse*.

³⁹ Per il testo della legge Veil v. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000700230/> Consultato il 18 maggio 2026

⁴⁰ J.-Y. Le Naour, C. Valenti, *Histoire de l'avortement*, Paris, 2003, cap. 1.

che non prende in carico né incoraggia»⁴¹. Questa presa di posizione netta ignora volontariamente il fatto che, a partire dal XIX secolo, la repressione dell'aborto è ormai una questione più sociale che di genere⁴²: sono infatti nella grande maggioranza dei casi le donne delle classi sociali sfavorite che ricorrono agli aborti clandestini, praticati in condizioni sanitarie precarie; le donne della borghesia hanno infatti la disponibilità economica per andare ad abortire in altri paesi, in strutture sanitarie adeguate⁴³.

In terzo luogo, la legge Veil subordina l'accesso all'IVG a un percorso psico-medico-sociale complesso, durante il quale la scelta della donna è sottoposta a diversi controlli. Prima di tutto, i medici devono informare la donna sui rischi connessi all'aborto anche per delle future gravidanze e devono dare loro un dossier informativo sugli aiuti statali alle famiglie e alle donne incinta. La donna è tenuta inoltre a consultare un servizio di informazione e consulenza al fine di ricevere un'assistenza e dei consigli appropriati, nonché i mezzi necessari per risolvere i problemi sociali eventualmente esistenti. Infine, la legge impone un periodo di riflessione di sette giorni, dopo la prima richiesta di aborto. Passati i sette giorni, la donna deve rinnovare per iscritto la richiesta. L'intento dissuasivo di tale procedura è esplicitato dalla ministra Veil durante i dibattiti parlamentari. La legge infatti si rivolge specificamente alla «donna incinta che il suo stato pone in una situazione di grave difficoltà». In altre parole, l'aborto deve rimanere l'*extrema ratio* e colei che vi ha ricorso resta esposta, attraverso questa procedura, a delle forme di stigmatizzazione e di colpevolizzazione⁴⁴.

Infine, in forza della legge Veil, l'interruzione volontaria di gravidanza dev'essere praticata entro le prime dieci settimane di gravidanza e dev'essere eseguita esclusivamente da medici, in strutture sanitarie.

2.2 Il riconoscimento legale del diritto all'aborto

Dopo la legge Veil, una decina di interventi normativi hanno progressivamente ampliato l'accesso all'aborto e rafforzato le relative garanzie al punto che, già prima della sua costituzionalizzazione, si poteva affermare l'esistenza di un vero e proprio diritto all'aborto in Francia, su base legislativa.

Per prima cosa, la legalizzazione temporanea e sperimentale dell'aborto diventa definitiva nel 1979⁴⁵. Questa legge, tuttavia, non depenalizza in modo assoluto l'interruzione volontaria di gravidanza: le sanzioni dell'art. 317 c.p. continuano ad applicarsi per gli interventi praticati al di fuori delle condizioni indicate dalla legge. Solo più tardi, con il nuovo Codice penale del 1992, l'interruzione volontaria di gravidanza è

⁴¹ Discorso all'Assemblea nazionale del 26 novembre 1974, <https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/simone-veil-26-novembre-1974> Consultato il 18 maggio 2026

⁴² M. Claro, *Contraception et avortement*, in J. Rennes (cur.), *Encyclopédie critique du genre*, Paris, La Découverte, 2021, 163-164.

⁴³ J.-Y. Le Naour, C. Valenti, *Histoire de l'avortement*, op. cit., 57.

⁴⁴ S. Hennette-Vauchez, *De la dépenalisation à la constitutionnalisation*, op. cit., 274.

⁴⁵ Legge *Pelletier* n. 79-1204 del 31 dicembre 1979.

definitivamente depenalizzata. Oggi permane un'unica fattispecie penale d'“interruzione illegale di gravidanza” caratterizzata dall'assenza del consenso della persona interessata (art. 223-10 c.p.). Il *Code de la santé publique* continua, inoltre, a sanzionare l'esecuzione dell'IVG oltre il termine previsto, la pratica dell'aborto effettuata al di fuori di strutture autorizzate o da personale non abilitato, nonché la fornitura a una donna dei mezzi materiali (diversi dai farmaci) per un auto-aborto (art. L.2222-2).

Per quanto riguarda la presa in carico delle spese mediche sostenute per l'aborto, dal 1982 lo Stato comincia a rimborsare una parte di esse, senza però integrarle direttamente nel sistema di assistenza sanitaria pubblica⁴⁶. Nel 1987, le spese diventano parte di questo sistema⁴⁷ e la copertura per l'atto di IVG diventa integrale nel 2012⁴⁸. Dal 2016, la presa in carico è estesa anche a tutti gli atti accessori all'interruzione volontaria di gravidanza – in particolare, gli esami effettuati prima e dopo l'intervento⁴⁹.

Inoltre, progressivamente, si è rafforzato il potere di autodeterminazione della donna. Già nel 1980 un'importante decisione del Consiglio di Stato statuisce che, anche se la legge Veil prevede che «qualora sia possibile la coppia partecipa alla decisione da prendere», questa disposizione «ha carattere puramente facoltativo e non può privare la donna maggiorenne del suo diritto di valutare da sola se la sua situazione giustifica l'interruzione della gravidanza»⁵⁰. Il Consiglio di Stato consacra così la libertà di scelta delle donne in materia di aborto.

In seguito, il controllo sulla decisione della donna viene significativamente indebolito. La legge Aubry del 2001⁵¹ prevede che la consultazione psico-medico-sociale sia proposta, ma non sia più obbligatoria (eccetto per le minorenni). Il medico è sempre tenuto ad informare le pazienti, ma senza più renderle edotte degli aiuti statali alle famiglie. Inoltre, la legge Gaillot del 2022⁵² abolisce definitivamente il periodo di riflessione obbligatorio⁵³. Nel 2014 è peraltro soppresso il riferimento alla “situazione di grave difficoltà” come requisito per accedere all'IVG⁵⁴. Di fatto, l'accesso è quindi oggi subordinato unicamente ad una decisione autonoma della donna, eccezione fatta per le minorenni che devono essere accompagnate da una persona adulta a loro scelta.

Per quanto riguarda poi l'estensione dei termini per abortire e gli operatori abilitati a praticare l'aborto, progressivamente la Francia adotta una regolamentazione altamente garantista. Il termine legale per l'IVG è

⁴⁶ Legge n. 82-1171 del 31 dicembre 1982.

⁴⁷ Legge n. 87-588 del 30 luglio 1987.

⁴⁸ Legge n. 2012-1404 *de financement de la sécurité sociale pour 2013*.

⁴⁹ *Arrêté* del 26 febbraio 2016 *relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse*.

⁵⁰ Conseil d'État, Ass., 31 ottobre 1980, *Lahche*, n. 13028.

⁵¹ Legge n.2001-588 del 4 luglio 2001.

⁵² Legge n. 2022-295 del 2 marzo 2022.

⁵³ La legge Aubry aveva stabilito che tale periodo non si applicava qualora esso facesse correre il rischio che il termine legale dell'IVG venisse superato. La legge n. 2016-41 del 26 gennaio 2016 ha ridotto il periodo di riflessione a due giorni.

⁵⁴ Legge n. 2014-873 del 4 agosto 2014.

infatti esteso da 10 a 12 settimane nel 2001, e poi a 14 settimane nel 2022. Nel 2022 nuovi soggetti sono abilitati a praticare l'aborto chirurgico: gli ostetrici e le ostetriche.

Inoltre, con lo sviluppo, a partire dal 1988, dell'aborto farmacologico, questo metodo diventa il più diffuso. Nel 2024, 80 % delle 251.270 interruzioni di gravidanza praticate in Francia sono delle IVG farmacologiche⁵⁵. Dal 2001, in effetti, i medici generalisti possono praticare l'aborto farmacologico e dal 2016, anche gli ostetrici e le ostetriche. Inoltre, nel 2022, il termine per praticare l'aborto farmacologico è esteso da 5 a 7 settimane.

Una delle conseguenze della progressiva autonomizzazione della decisione della donna è il riconoscimento prima implicito e poi diretto di un diritto all'aborto. Va in questo senso, in un primo tempo, il riconoscimento di una protezione penale della pratica dell'IVG. Nel 1993, di fronte alle azioni di gruppi anti-abortisti nei pressi degli ospedali, è introdotto infatti il delitto di "ostacolo all'IVG"⁵⁶ – poi esteso ai siti Internet di propaganda anti-abortiva nel 2017. Il diritto penale si trasforma: da strumento punitivo, esso diventa anche un mezzo di tutela della pratica abortiva. In un secondo tempo, il riferimento al "diritto di abortire" diventa esplicito: la legge Touraine del 2016 consacra il "diritto di tutte le persone ad essere informate sui metodi abortivi e di sceglierne uno liberamente"⁵⁷. La legge Gaillot del 2022 è esplicitamente intitolata "Legge volta a rafforzare il diritto all'aborto".

Cinquant'anni dopo l'adozione della legge Veil, la Francia è, insieme alla Svezia e all'Olanda, tra i paesi europei più liberali e garantisti in materia di pratiche abortive, alla luce di diversi criteri: la depenalizzazione, la previsione di termini elevati per praticare l'IVG, la presa in carico dei costi da parte del sistema sanitario nazionale, la riduzione degli ostacoli procedurali, la disponibilità dei servizi e la protezione delle donne contro eventuali attacchi da parte di militanti anti-aborto nei pressi dei centri in cui l'IVG è praticata⁵⁸.

Se la consacrazione legislativa, nel 2022, del "diritto all'aborto" ha segnato il punto di arrivo del lungo processo di evoluzione della normativa francese in materia, il costituente, nel 2024, ha compiuto un ulteriore passo nella direzione della tutela, elevando la libertà di abortire a rango costituzionale.

3. La scelta cristallizzata: la consacrazione della libertà di abortire in Costituzione

La Costituzione francese è oggi l'unico testo costituzionale al mondo a includere un riferimento esplicito, positivo, e non proibitivo, all'aborto. Le tre Costituzioni che si riferiscono espressamente all'aborto – quelle della Somalia, del Kenya e dell'Eswatini – in effetti lo fanno per proibirlo in via di

⁵⁵ <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/250925-ER-ivg-en-france-en-2024?utm>. Consultato il 18 maggio 2026.

⁵⁶ Legge n. 93-121 del 27 gennaio 1993.

⁵⁷ Legge n. 2016-41 del 26 gennaio 2016.

⁵⁸ <https://www.epfweb.org/node/1156>. Consultato il 18 maggio 2026.

principio. Per il resto, diverse Costituzioni si limitano ad evocare il fatto che la salute riproduttiva è una componente della salute e del diritto alla protezione della salute o ancora un diritto all'autonomia di decisione in materia riproduttiva⁵⁹. La Costituzione slovena del 1991 è forse quella che si avvicina di più alla consacrazione della libertà di abortire, in quanto dispone che «le persone sono libere di decidere d'avere o no dei bambini. Lo Stato veglia affinché le persone abbiano la possibilità d'esercitare questa libertà e crea le condizioni affinché i genitori possano scegliere liberamente d'avere o no dei bambini»⁶⁰.

Tuttavia, nessuno di questi testi specifica che l'aborto è protetto costituzionalmente.

Il legislatore francese svolge allora un ruolo pionieristico, ciò che aggiunge alla legge costituzionale francese adottata l'8 marzo 2024, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, un alto valore simbolico.

Le ragioni di questa scelta non sono dettate solo da un dibattito sociale e politico interno, ma anche – e questo costituisce senza dubbio un fatto inedito – dal dibattito internazionale provocato dalla sentenza *Dobbs v. Jackson's Women Health Organization* della Corte suprema americana del 24 giugno 2022⁶¹. Questa giurisprudenza ha rovesciato cinquant'anni di orientamenti costituzionali sulla tutela del diritto all'aborto negli Stati Uniti e, in particolare, il principio affermato nel 1973 dalla sentenza *Roe v. Wade*⁶² secondo cui esiste un diritto della donna di scegliere di abortire prima della viabilità del feto e di poterlo fare senza l'ingerenza indebita dello Stato⁶³. Nella sentenza *Dobbs*, la Corte Suprema ha definito questi ragionamenti come “gravemente errati”, poiché nulla nella Costituzione garantirebbe in realtà un diritto delle donne ad abortire. Sono quindi ormai i singoli Stati federati – e non più lo Stato federale – ad avere competenza per regolamentare sovranamente la materia.

Il forte indebolimento della protezione del diritto all'aborto negli Stati Uniti ha provocato reazioni politiche e giuridiche non solo in Francia, ma anche a livello internazionale⁶⁴. In Europa, il parlamento europeo ha adottato tre risoluzioni successive di condanna della sentenza *Dobbs*, invitando l'Unione europea e gli Stati membri a iscrivere il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali e ricordando che “la salute e i diritti riproduttivi e sessuali, compreso il diritto a delle cure legali e sicure in caso di aborto, costituiscono un diritto fondamentale”⁶⁵.

⁵⁹ Vedi le Costituzioni della Bolivia (art. 66), di Cuba (art. 43) e dell'Equatore (art. 32).

⁶⁰ Per un'analisi comparativa più approfondita v. A.-M. Lecis Cocco Ortu, *L'iscrizione della libertà di abortire nella Costituzione francese : una riforma altamente simbolica, ma non solo*, in *DPCE*, 6, 2024, 72-73.

⁶¹ 597 US 215 (2022), 24 giugno 2022.

⁶² 410 U.S. 113 (1973), 22 gennaio 1973.

⁶³ Giurisprudenza confermata in *Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey*, 505 US 833, 846 (1992).

⁶⁴ In particolare, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite ai diritti dell'Uomo e l'Organizzazione mondiale della Sanità.

⁶⁵ Ris. 2022/2665 (RSP) del 9 giugno 2022 ; Ris. 2022/2742 (RSP) del 7 luglio 2022 ; Ris. 2024/2655 (RSP) dell'11 aprile 2024.

In Francia, l'iscrizione in Costituzione della libertà di abortire ha costituito una presa di posizione politica netta, di difesa nei confronti di un diritto che, a livello mondiale, di fronte all'involuzione illiberale di alcune democrazie consolidate – prima fra tutte quella americana – sembra ora essere minacciato.

Tuttavia, al di là del valore simbolico e politico, questa riforma ha anche una portata giuridica importante. Il dibattito giuridico dentro e fuori dal parlamento è infatti stato acceso e ha riguardato sia l'utilità effettiva dell'introduzione della libertà di abortire nella Costituzione, sia la formulazione da adottare e i suoi possibili effetti.

3.1 L'elaborazione della riforma

A seguito della sentenza americana *Dobbs*, un consenso rapido e molto esteso si forma intorno alla necessità d'iscrivere la protezione dell'aborto in Costituzione.

Tra giugno e ottobre 2022 ben sei proposte di legge costituzionale vengono presentate dinanzi alle camere da parte di deputate e senatrici appartenenti ai partiti socialista ed ecologista, al partito di centro del Presidente Macron *Renaissance*, e al partito di estrema sinistra *La France Insoumise*. Fra tutti, il testo presentato dalle deputate Aurore Bergé (*Renaissance*) e Mathilde Panot (*La France Insoumise*) conduce all'adozione da parte dell'Assemblea nazionale – la camera bassa – nel novembre 2022 di una proposta di legge costituzionale, che intende introdurre un nuovo articolo 66-2 della Costituzione così formulato: “La legge garantisce l'effettività e l'uguale accesso al diritto all'interruzione volontaria di gravidanza”⁶⁶. L'iscrizione di questo diritto nel quadro dell'articolo 66, che tutela la libertà individuale, è volta a consacrare esplicitamente una nuova libertà.

Tuttavia, una volta al Senato, la proposta di legge viene sostanzialmente modificata. I senatori accettano il principio della revisione costituzionale, ma propongono di inserire un nuovo comma all'articolo 34 della Costituzione, che è una norma “tecnica” – che non consacra principi e libertà – ma che fissa l'ambito di intervento della legge. Per i senatori, il nuovo comma dovrebbe essere così formulato: “La legge determina le modalità secondo le quali si esercita la libertà della donna di mettere fine alla sua gravidanza”. La proposta senatoriale è certamente meno incisiva di quella dei deputati: nessun riferimento è fatto ai principi di effettività o di eguale accesso, ma vi è una semplice attribuzione di competenza alla legge in materia di regolamentazione della “libertà di abortire”.

L'utilità di tale norma appare subito come molto limitata: l'iscrizione dell'IVG in Costituzione senza l'indicazione di una qualche protezione non permette infatti di ostacolare, per esempio, l'adozione di una legge che riduce il termine per abortire a sei settimane. In un certo senso, questa proposta priva di significato la costituzionalizzazione dell'IVG, che è quella

⁶⁶https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0293_proposition-loi#:~:text=Proposition%20de%20loi%20constitutionnelle%20visant,le%20vendredi%207%20octobre%202022 Consultato il 18 maggio 2026.

d'impedire possibili regressioni future in materia di diritto all'aborto, comparabili a quelle indotte dalla sentenza *Dobbs* negli Stati Uniti⁶⁷.

La navetta tra il Senato e l'Assemblea nazionale intorno a questa proposta di legge è interrotta dall'intervento del presidente Macron, il quale, in occasione delle celebrazioni dell'8 marzo 2023, si impegna pubblicamente a sostenere la revisione. Il presidente della Repubblica, su proposta del primo ministro, presenta un progetto di legge, che costituisce un compromesso tra la proposta dell'Assemblea nazionale e quella del Senato – benché si ispiri maggiormente alla proposta senatoriale. Secondo il nuovo progetto, si tratterebbe infatti di introdurre un nuovo comma all'art. 34, così formulato: "La legge determina le condizioni nelle quali si esercita la libertà garantita alla donna di avere ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza".

Benché in apparenza la revisione resti tecnica, il progetto dell'esecutivo introduce comunque il principio secondo cui la libertà riconosciuta alla donna deve essere garantita. L'idea di una protezione necessaria della libertà di abortire è così costituzionalizzata.

È questa la ragione per cui si crea una larga convergenza tra le forze politiche su questo testo, presentato nel novembre 2023. Il 4 marzo 2024, il progetto di revisione costituzionale è adottato dal Congresso della Repubblica – le due camere riunite –, a Versailles. La maggioranza rinforzata dei 3/5 è raggiunta. Nessun referendum confermativo è organizzato in quanto, in forza dell'articolo 89 della Costituzione, quando il presidente decide di sottoporre un progetto di revisione al parlamento convocato in Congresso, la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi è sufficiente per l'adozione definitiva della riforma⁶⁸.

3.2 Il dibattito sull' "utilità della riforma"

La revisione costituzionale ha suscitato un dibattito politico e giuridico sulla sua "utilità", sia in seno al parlamento sia in dottrina. Da un lato, la questione dell'utilità è stata affrontata da un punto di vista più teorico, al fine di determinare quali devono essere i contenuti e le finalità di un testo costituzionale. Le diverse prese di posizione su questo punto rivelano chiaramente – al di là degli argomenti adottati – un'opinione politica e morale – prima che giuridica – sull'aborto. È quindi intorno a questa questione che si è ravvivato, implicitamente, l'antico dibattito tra pro-abortisti e anti-abortisti. Dall'altro lato, la riflessione sull'utilità della riforma si è concentrata, più concretamente, sulla portata effettiva della costituzionalizzazione ed ha opposto giuristi che, pur essendo convinti della necessità di garantire al meglio la libertà di abortire, hanno tuttavia espresso idee diverse sulle modalità giuridiche per assicurare tale protezione.

⁶⁷ N. Bajos, C. Froideveaux-Metterie, S. Hennette-Vauchez, *Le droit à l'IVG dans la Constitution, une « arnaque à la liberté »*, in *Le Monde*, 14 février 2023.

⁶⁸ Negli altri casi, invece, il referendum confermativo è sempre necessario per l'approvazione definitiva della revisione.

a. Il ritorno di un dibattito antico sul ruolo della norma costituzionale

Per quanto riguarda il primo aspetto, il dibattito sull'opportunità di includere all'interno delle costituzioni dei cataloghi di diritti più o meno lunghi e dettagliati e con finalità più o meno simboliche è antico e ricorre non solo nel quadro delle procedure costituenti⁶⁹, ma ogni qualvolta una revisione costituzionale introduce un nuovo diritto, un nuovo principio⁷⁰. Anche in questo caso, il dibattito sull'introduzione della libertà di abortire in Francia è diventato l'occasione per riflettere sul valore politico e simbolico della Costituzione.

Gli appartenenti al campo più conservatore hanno sostenuto che il contenuto essenziale del testo costituzionale non è la protezione dei diritti, ma l'organizzazione dei poteri. In questo senso, il presidente del Senato Gerard Larcher, esponente del partito di destra *Les Républicains*, ha affermato che "una costituzione non deve diventare un ricettacolo di diritti sociali e societali"⁷¹. In modo più velato, alcuni costituzionalisti hanno considerato che tale iscrizione presenti il rischio di aprire la strada a revisioni puramente simboliche, che non hanno nulla a che vedere coi principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, diluendo così la forza del testo costituzionale⁷². In modo più esplicito, altri costituzionalisti hanno affermato che la libertà di abortire "non ha nulla a che fare con la costituzione"⁷³.

Ora, se è vero che la Costituzione francese del 1958, nella sua redazione originale, non conteneva un vero e proprio catalogo dei diritti, la sua prima finalità essendo quella di introdurre un regime politico capace di stabilizzare le istituzioni attraverso il rafforzamento del potere esecutivo, nel tempo, il dato normativo è evoluto. Negli anni 1970, il Consiglio costituzionale ha attribuito valore costituzionale alla Dichiarazione dei diritti del 1789, al Preambolo della Costituzione del 1946, e a dei principi iscritti nelle leggi repubblicane – i *principes fondamentaux reconnus par les lois de la République*⁷⁴. Questi testi e principi hanno così integrato il testo della Costituzione del 1958, formando un "blocco di costituzionalità" nel quale la

⁶⁹ V.P. Calamandrei, *Significato costituzionale delle norme programmatiche*, in *Opere giuridiche*, vol. II, Napoli, Morano, 1966, 489 ss.

⁷⁰ M. Koskas, *Faut-il tout mettre dans la constitution ?*, in *Pouvoirs* n. 187, 2023, 55.

⁷¹ IVG : Yaël Braun-Pivet estime que la Constitution est bien « le réceptacle des droits sociaux et des droits et libertés », in *Le Monde*, 25 gennaio 2024, https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/01/25/ivg-la-constitution-est-bien-le-receptacle-des-droits-sociaux-et-des-droits-et-libertes-dit-yael-braun-pivet_6212941_823448.html. Consultato il 18 maggio 2026.

⁷² B. Mathieu, *Contre - Inscription de l'IVG dans la Constitution: le fantasme d'un retour en arrière*, in *Le Club des juristes*, 31 gennaio 2024

⁷³ A.-M. Le Pourhiet, *Pourquoi le droit à l'IVG n'a rien à faire dans la Constitution*, in *Le Figaro*, 22 gennaio 2023 e A. Levade, *Inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution, une proposition ni justifiée ni pertinente*, in *Le Club des juristes*, 27 giugno 2022.

⁷⁴ Conseil constitutionnel, decisione n. 71-44 DC del 16 luglio 1971, decisione n. 73-51 DC del 27 dicembre 1973, decisione n. 74-54 DC del 15 gennaio 1975.

tutela dei diritti occupa ormai un posto di primo piano⁷⁵. Inoltre, nel corso del tempo, il parlamento è più volte intervenuto per estendere il catalogo di diritti costituzionalmente garantiti, includendovi principi come la parità tra uomo e donna (1999)⁷⁶, i diritti in materia ambientale (2005)⁷⁷ e l'abolizione della pena di morte (2007)⁷⁸.

La tesi della non pertinenza della costituzionalizzazione della libertà di abortire in virtù della finalità principalmente istituzionale della Costituzione sembra quindi oggi priva di fondamento.

La presidente dell'*Assemblée nationale*, Yaël Braun-Pivet, lo ha affermato, ricordando che una costituzione non ha solo l'obiettivo di organizzare i poteri, ma anche quello di garantire diritti e libertà fondamentali. La costituzione è infatti il patto fondamentale di una società, espressione dei principi e dei valori nei quali essa si identifica e che intende elevare al più alto rango della protezione giuridica, sottraendoli alla disponibilità delle maggioranze. Tali principi e valori evolvono nel tempo e nuovi principi e nuovi valori – come quello della libertà di abortire – possono emergere e giustificare la loro integrazione in Costituzione.

Secondo altri costituzionalisti, questa revisione segna quindi, in modo simbolico – e al termine di una lunga evoluzione legislativa in senso liberale e garantista – l'attaccamento dei Francesi a tale libertà, in un momento storico in cui l'accesso all'aborto, dopo aver fatto dei passi in avanti in numerosi paesi negli ultimi cinquant'anni, diventa oggetto di restrizioni in diversi ordinamenti⁷⁹. Alcuni studiosi si spingono anche ad ipotizzare che l'iscrizione dei diritti riproduttivi, e in particolare del diritto all'aborto, in Costituzione segna un cambio di paradigma del costituzionalismo contemporaneo. Essa costituirebbe “una forma di riconoscimento del valore politico e sociale della riproduzione umana che, all'opposto delle precedenti norme costituzionali relative al valore della maternità che riposavano su (...) una essenzializzazione del ruolo delle donne, opera ora sulla base di una reale autonomia riproduttiva delle donne”⁸⁰.

Se a chi scrive pare eccessivo che il solo riconoscimento della libertà di abortire possa condurre all'affermazione d'un nuovo paradigma costituzionale, tuttavia, il valore simbolico della sua costituzionalizzazione

⁷⁵ V.L. Favoreu, L. Philip et alii (a cura di), *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel*, Paris, Dalloz, 2022.

⁷⁶ Legge costituzionale n. 99-569 del 8 luglio 1999.

⁷⁷ “*Charte de l'environnement*”, legge costituzionale n. 2005-205, 1 marzo 2005.

⁷⁸ Legge costituzionale n. 2007-239 del 23 febbraio 2007.

⁷⁹ In questo senso v. P. Türk, *Constitutionnaliser la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse : franchir le Rubicon*, in *Le Club des juristes*, 27 febbraio 2024 ; D. Roman, *Avortement : vers une relance du processus de révision constitutionnelle ?*, in *Le Club des juristes*, 1 novembre 2023 ; S. Hennette-Vauchez, D. Roman, S. Slama, *Pourquoi et comment constitutionnaliser le droit à l'avortement*, in *La Revue des droits de l'homme, Actualités Droits-Libertés*, 7 luglio 2022.

⁸⁰ S. Hennette-Vauchez, *L'avortement comme question constitutionnelle*, in S. Hennette-Vauchez, L. Marguet (cur.), *De haute lutte. La révolution de l'avortement*, Éd. Du CNRS, 2025, 63-99; R. Rubio Marín, *Global Gender Constitutionalism and Women's Citizenship*, Cambridge University Press, 2022; J. Suk, *Gender Equality and the Protection of Motherhood in Global Constitutionalism*, in *Law and Ethics of Human Rights*, 2018, 151.

ha certamente degli effetti politici e sociali importanti, sia perché fissa un traguardo importante nella lunga storia di lotta in favore dell'autodeterminazione delle donne, sia perché può svolgere un ruolo trasformativo, contribuendo a far evolvere ulteriormente le politiche in favore dei diritti delle donne, anche in altri ambiti.

La riforma non contribuisce quindi solo a costruire nell'immaginario collettivo una simbolica forte. Essa svolge, al tempo stesso, una funzione più prettamente giuridica, che è quella di proteggere la libertà di abortire da eventuali attacchi da parte di future maggioranze politiche.

Sul punto dell'utilità giuridica della costituzionalizzazione, in Francia, il dibattito è stato altrettanto acceso.

b. Sulla necessità giuridica della costituzionalizzazione

Secondo diversi costituzionalisti, la revisione non era né necessaria, né utile in quanto, da un lato, la libertà di abortire era già tutelata dalla giurisprudenza del Consiglio costituzionale e, dall'altro, la riforma non sembra mettere al riparo tale libertà da eventuali limitazioni, poiché la formula scelta si limita a ratificare l'esistente.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'acceso dibattito sulla costituzionalizzazione in via giurisprudenziale della libertà di abortire si spiega anche in ragione del carattere laconico della motivazione delle decisioni del Consiglio costituzionale. Il giudice costituzionale francese, infatti, benché si sia pronunciato ben sette volte sulle leggi votate in Francia tra il 1975 e il 2022 riguardanti in modo diretto o indiretto la questione dell'aborto⁸¹, non ha mai esplicitamente riconosciuto il diritto delle donne di ricorrere all'IVG. Anche coloro che sostengono che tale consacrazione ci sia stata, ammettono che si tratta tuttavia di una costituzionalizzazione "implicita e indiretta"⁸². Nella decisione del 2001, relativa all'estensione da dieci a dodici settimane della facoltà della donna di ricorrere all'IVG, il Consiglio sceglie di non riferirsi al diritto alla vita, ma piuttosto alla salvaguardia della dignità della persona umana⁸³ bilanciandola con la libertà della donna, che il giudice fa derivare dall'articolo 2 della Dichiarazione del 1789, relativo alla libertà personale. Ora, nella motivazione, il Consiglio non esplicita il legame tra la libertà della donna e il diritto di ricorrere all'IVG, il

⁸¹ V. CC, dec. n. 74-54 DC del 15 gennaio 1975; n. 94-343/344 DC del 27 luglio 1994; n. 2001-446 DC del 27 giugno 2001; n. 2009-584 DC del 16 luglio 2009; n. 2011-640 DC del 4 agosto 2011; n. 2014-700 DC del 31 luglio 2014; n° 2017-747 DC del 16 marzo 2017. Per un'analisi generale di queste decisioni v. E. Sales, *Retour sur la jurisprudence constitutionnelle en matière d'IVG*, in *Questions constitutionnelles*, 25 novembre 2024, https://questions-constitutionnelles.fr/retour-sur-la-jurisprudence-constitutionnelle-en-matiere-divg/#_ftn18. Consultato il 18 maggio 2026.

⁸² O. Beaud, *Réplique à une réponse. Contenu et portée d'une controverse sur la constitutionnalisation du droit de recourir à l'avortement*, in *Blog Jus Politicum*, 1 aprile 2023 <https://blog.juspoliticum.com/2023/04/01/replique-a-une-reponse-contenu-et-portee-dune-controverse-sur-la-constitutionnalisation-du-droit-de-recourir-a-lavortement-par-olivier-beaud/>. Consultato il 18 maggio 2026

⁸³ Si tratta di un principio riconosciuto come avente valore costituzionale dal Consiglio costituzionale in decisione n. 94-343/344 DC del 27 luglio 1994.

quale può essere semplicemente dedotto dal contesto della decisione⁸⁴. Inoltre, come confermato dalla giurisprudenza successiva, la libertà della donna diventa il parametro costituzionale di riferimento quando il Consiglio giudica in materia di IVG⁸⁵.

Nel 2017, poi, in occasione del controllo della legge che ha esteso il reato di ostacolo all'aborto, il Consiglio costituzionale si è esplicitamente riferito al diritto all'aborto, affermando che “nell'adottare le disposizioni contestate, il legislatore ha inteso prevenire le violazioni che possono essere apportate al diritto di ricorrere ad un'interruzione volontaria di gravidanza”⁸⁶. Si è trattato di una consacrazione ufficiale? Qualche dubbio resta, poiché non è il diritto all'aborto il bene costituzionale che viene direttamente bilanciato con la libertà di espressione, ma piuttosto la necessità del legislatore – giudicata come costituzionalmente legittima – di proteggere, attraverso lo strumento penale, un diritto riconosciuto su base legislativa⁸⁷.

Poiché nei fatti la costituzionalizzazione del diritto all'aborto non è esplicita, i costituzionalisti si sono divisi sul livello di tutela che il Consiglio costituzionale potrebbe assicurare, qualora tale diritto fosse indebolito da un intervento legislativo. Secondo alcuni, “non c'è alcun dubbio”: una legge che violasse direttamente o indirettamente il diritto all'aborto sarebbe dichiarata incostituzionale, sulla sola base della giurisprudenza del Consiglio costituzionale. In effetti, il legislatore nell'ambito della sua azione riformatrice non può privare di garanzie legali delle “esigenze costituzionali”⁸⁸. Poiché la libertà della donna è un'esigenza costituzionale, il legislatore può modificare le norme che proteggono o favoriscono il diritto all'aborto – considerato come un diritto derivato dalla libertà della donna – ma facendo attenzione che tale intervento non privi un tale diritto di effettività o che lo denaturi⁸⁹. Secondo altri, invece, la giurisprudenza del Consiglio non predetermina i bilanciamenti futuri: la libertà della donna sarebbe “costituzionalmente conforme, ma non costituzionalmente necessaria”⁹⁰. Inoltre, la decisione del Consiglio del 2001 non solo non definisce i contorni e il contenuto di questa libertà, ma consacra, al tempo stesso, un'altra categoria d'interessi protetti attraverso il principio della

⁸⁴ O. Beaud, *Réplique à une réponse. Contenu et portée d'une controverse sur la constitutionnalisation du droit de recourir à l'avortement*, cit.

⁸⁵ V. le decisioni n. 2001-446 DC, n. 2014-700 DC e n. 2015-727 DC. In questo senso anche coloro che sostengono che il Consiglio costituzionale non ha costituzionalizzato il diritto di aborto, v. S. Hennette-Vauchez, *Raison et déraison dans l'interprétation de la Constitution*, in *Blog Jus Politicum*, 14 mars 2023, <https://blog.juspoliticum.com/2023/03/14/raisons-et-deraison-dans-linterpretation-de-la-constitution-par-stephanie-hennette-vauchez/>. Consultato il 18 maggio 2026.

⁸⁶ Dec. n. 2017-747 DC, cit.

⁸⁷ In questo senso, A.-M. Lecis Cocco Ortu, *L'iscrizione della libertà di abortire nella Costituzione francese*, cit.

⁸⁸ Conseil constitutionnel, dec. n. 2005-530 DC, 29 dicembre 2005, §45.

⁸⁹ O. Beaud, *Réplique à une réponse*, cit.

⁹⁰ A.-M. Lecis Cocco Ortu, *L'iscrizione della libertà di abortire nella Costituzione francese*, cit.

dignità della persona umana: quelli del nascituro⁹¹. Questo significa che, in futuro, un bilanciamento più favorevole alla tutela del nascituro, a discapito dell'autodeterminazione della donna, potrebbe essere considerato ugualmente conforme alla Costituzione.

In definitiva, secondo il parere di chi scrive, sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia sicuramente rafforzato il diritto all'aborto, convalidando e confortando nel tempo una legislazione altamente protettrice e garantista, ed abbia altresì creato le condizioni perché una legge eccessivamente lesiva di tale diritto sia censurata, tuttavia, essa non sembra costituire una garanzia sufficiente contro l'eventualità che una legge che non denatura, ma che pur tuttavia indebolisce il diritto all'aborto, sia dichiarata legittima dal Consiglio.

A questo si aggiunge un altro argomento: come dimostra il caso americano *Dobbs*, la giurisprudenza costituzionale può evolvere nel tempo in un senso meno garantista. Fondare la costituzionalizzazione del diritto all'aborto esclusivamente su una giurisprudenza che, per altro, non è di assoluta chiarezza non costituisce quindi un baluardo solido quanto lo è il riconoscimento esplicito, a livello costituzionale di tale diritto⁹².

Oltre alla necessità della scelta in sé, del costituente, di costituzionalizzare la libertà di abortire, i dibattiti si sono concentrati anche sull'utilità della revisione rispetto alla formulazione del nuovo comma dell'articolo 34.

Da alcuni, è stata criticata la decisione di ricorrere al termine "libertà" e non a quello di "diritto", poiché il primo garantirebbe una protezione meno forte del secondo. Il "diritto" infatti esigerebbe l'adozione di misure concrete da parte del legislatore per assicurarne l'effettività, mentre invece la "libertà", intesa essenzialmente come libertà negativa, non imporrebbe un'azione positiva dello Stato⁹³. Questa visione è contraddetta da alcuni costituzionalisti, i quali hanno sottolineato come, in realtà, i diritti e le libertà non si oppongono ma, al contrario, "si combinano in un'articolazione dialettica il cui scopo è subordinare il potere e la legge alla tutela della libertà e dei diritti, nell'ambito di un ordine giuridico democratico"⁹⁴. Un obiettivo comune, quindi, che in Francia si riflette nell'utilizzo dell'espressione standard "*droits et libertés*" – un'espressione che non indica un'opposizione⁹⁵, ma al contrario una complementarità⁹⁶. Rispondendo in modo indiretto a

⁹¹ S. Hennette-Vauchez, *Raison et déraison dans l'interprétation de la Constitution*, cit.

⁹² In questo senso anche in *ibid.*

⁹³ Anne Levade in J. Bénézit, *IVG dans la Constitution : « liberté » ou « droit », qu'est-ce que cela peut changer ?*, in *Le Monde*, 2 febbraio 2023.

⁹⁴ S. Mouton, S. Paricard, *La constitutionnalisation de l'avortement : une fausse bonne idée*, in *Recueil Dalloz*, 2022, 29, 1475.

⁹⁵ O. Beaud, *Pour une interprétation raisonnable de la disposition votée par le Sénat sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG*, in *Blog Jus Politicum*, 18 febbraio 2023 <https://blog.juspoliticum.com/2023/02/18/pour-une-interpretation-raisonnable-de-la-disposition-votee-par-le-senat-sur-la-constitutionnalisation-du-droit-a-livg-par-olivier-beaud/>. Consultato il 18 maggio 2026.

⁹⁶ Vedi anche la riflessione teorica di X. Bioy, *L'inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'IVG entre « droit » et « liberté »*, in *Questions constitutionnelles*, 25 novembre

questo dibattito, il Consiglio di Stato nel suo parere sulla revisione costituzionale afferma chiaramente che: “La consacrazione di un diritto a ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza non ha una portata diversa da quella della proclamazione di una libertà”⁹⁷. La scelta del termine “libertà” non comporterebbe quindi una garanzia costituzionale inferiore, ma sarebbe banalmente il frutto di una scelta di continuità rispetto alla giurisprudenza costituzionale, che – come abbiamo visto – lega il diritto all’aborto alla *libertà* fondamentale della donna⁹⁸.

Per quanto riguarda poi il testo del nuovo comma, secondo alcuni, la costituzionalizzazione si limita a confermare l’esistente, e cioè la competenza del legislatore a dettare le condizioni entro le quali si esercita la libertà di abortire⁹⁹.

Tuttavia, il riferimento alla “garanzia” – eliminato nel testo approvato al Senato e riapparso poi nel progetto di legge presidenziale – costituisce una differenza sostanziale: la revisione non è solo una ratificazione del diritto positivo e della giurisprudenza costituzionale esistente, ma, potenzialmente, costituisce una protezione ulteriore, in quanto impone al legislatore dei limiti alla sua azione riformatrice: la libertà di ricorrere all’IVG *deve essere garantita* alla donna¹⁰⁰.

Ciononostante, dato il carattere indeterminato del termine “garanzia”, la portata effettiva della norma dipenderà essenzialmente dall’interpretazione che il legislatore e il Consiglio costituzionale daranno a questa nozione.

1294

3.3 I possibili effetti della revisione costituzionale

Di fronte all’indeterminatezza della nozione di “garanzia”, due fondamentali opzioni, caratterizzate da una diversa intensità di tutela, si presentano agli interpreti.

La prima opzione consiste nell’attribuire al concetto di garanzia un significato “debole”, o *a minima*. In questa prospettiva, il Consiglio costituzionale si limiterebbe a censurare soltanto quelle leggi che rischiano di snaturare il diritto all’IVG, vale a dire le disposizioni che, nei fatti, ne compromettono l’effettività, riducendo drasticamente l’accesso alla pratica. Si potrebbe pensare, ad esempio, a una riforma che riduca il termine legale

2024, <https://questions-constitutionnelles.fr/linscription-dans-la-constitution-de-la-liberte-de-recourir-a-livg-entre-droit-et-liberte/>. Consultato il 18 maggio 2026.

⁹⁷ Parere del Consiglio di Stato del 12 dicembre 2023, <https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-constitutionnelle-relatif-a-la-liberte-de-recourir-a-l-interruption-volontaire-de-grossesse>. Consultato il 18 maggio 2026.

⁹⁸ In questo senso, X. Bioy, *L’inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l’IVG entre « droit » et « liberté »*, cit..

⁹⁹ Anne Levade in J. Bénézit, *IVG dans la Constitution : « liberté » ou « droit », qu’est-ce que cela peut changer ?*, cit..

¹⁰⁰ V. anche E. Bottini, M. Bouaziz, S. Hennette-Vaucher, *Enshrining Abortion Rights in the French Constitution. A Global Statement with Little Domestic Substance ?*, in *Verfassungsblog*, 9 marzo 2024, <https://verfassungsblog.de/enshrining-abortion-rights-in-the-french-constitution/>. Consultato il 18 maggio 2026.

per abortire da quattordici a sei settimane, o che abolisca il rimborso da parte del sistema sanitario nazionale o che consenta l'aborto nei soli casi in cui la vita della madre è in pericolo.

La seconda opzione tende invece ad attribuire un significato “forte” o *a maxima* del termine di garanzia. In questo senso, la revisione introdurrebbe in Costituzione una sorta di clausola di non regressione che vieterebbe al legislatore di operare qualsiasi riforma avente per effetto una restrizione del diritto all'aborto, così come attualmente previsto nell'ordinamento francese¹⁰¹. Tale interpretazione si giustificherebbe alla luce dell'*original intent* del costituente: malgrado i dibattiti e le controversie di dettaglio evocati, la costituzionalizzazione ha avuto per principale e unanime scopo quello di rafforzare le garanzie di un diritto già consacrato dal legislatore, affinché esso non corra il rischio, in futuro, di essere rimesso in discussione¹⁰².

Se anche il legislatore dovesse adottare il significato “forte” del termine garanzia, la norma costituzionale potrebbe costituire non solo una tutela dello *status quo*, ma anche un incitamento a rafforzare l'attuale regime giuridico. In effetti, benché la legislazione francese sia tra le più garantiste in Europa, e i dati sull'accesso all'aborto siano piuttosto confortanti se paragonati, ad esempio, alla situazione italiana¹⁰³, delle difficoltà persistono. In particolare, i dati sulle disparità sociali e territoriali nell'esercizio di tale diritto mostrano che, ancora oggi, malgrado il rimborso integrale dei costi sanitari di tale atto, sono le donne “più vulnerabili e che si trovano in situazione di precarietà (senza fissa dimora, migranti, disabili, vittime di violenza coniugale)” che incontrano le maggiori difficoltà d'accesso¹⁰⁴. Inoltre, le disparità territoriali si spiegano anche con la progressiva riduzione del finanziamento statale al sistema sanitario: la riduzione del numero delle strutture sanitarie – e la conseguente “desertificazione sanitaria” di numerose zone della Francia rurale – ha un impatto importante sull'accesso effettivo all'aborto. A questo si aggiunge il basso numero di personale medico che pratica l'aborto. Questo non è tanto legato all'esercizio diffuso dell'obiezione di coscienza, come in Italia, ma piuttosto al fatto che l'aborto è un atto medico scarsamente remunerato dal sistema sanitario nazionale. Sovente si tratta quindi di un'attività in perdita per le strutture

¹⁰¹ S. Henneville-Vauchez, *Raisons et déraison dans l'interprétation de la Constitution*, cit.

¹⁰² Il ministro della Giustizia Eric Dupont-Moretti, audito dalla Commissione delle leggi costituzionali dell'Assemblée nationale il 16 gennaio 2024, parla della consacrazione di un “*obligation positive*”, nel senso di obbligo per lo Stato di porre in essere le condizioni concrete per la realizzazione di tale libertà. <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/CRCANR5L16S2024PO59051N041.raw>. Consultato il 18 maggio 2026.

¹⁰³ In Italia sono praticati 65.661 aborti, mentre in Francia ne sono praticati 251.270 (di cui l'80% sono farmacologici). Vedi lo studio comparativo del CEVIPOF su *Accès à l'IVG: des disparités persistantes en Europe*, 23 maggio 2025, <https://www.sciencespo.fr/gender-studies/sites/sciencespo.fr/gender-studies/files/Rapport-acces-avortement-UE.pdf>. Consultato il 18 maggio 2026.

¹⁰⁴ Assemblée nationale, *Rapport d'information n°3343 sur l'accès à l'IVG*, Marie-Noëlle Battistel e Cécile Muschotti, 2020, 45.

sanitarie¹⁰⁵. Di conseguenza, anche la formazione dei medici, in particolare per le tecniche abortive strumentali più complesse che intervengono tra la dodicesima e la quattordicesima settimana, è scarsamente incentivata¹⁰⁶. Di fatto, la pratica dell'aborto riposa oggi su "una manciata di professionisti attivisti, molti dei quali andranno presto in pensione"¹⁰⁷.

A questi problemi strutturali, si aggiunge la pratica dell'obiezione di coscienza, riconosciuta specificatamente al personale sanitario in materia di IVG. In regola generale, in Francia, il personale medico dispone della possibilità di rifiutare di eseguire interventi contrari alla propria coscienza¹⁰⁸. Nel caso dell'IVG, il *Code de santé publique* prevede che i medici o le ostetriche non sono mai obbligati di praticarla. Tuttavia, se ricorrono all'obiezione di coscienza, sono tenuti a informare immediatamente la paziente e a comunicarle il nome di un altro medico o ostetrica che la praticano¹⁰⁹.

Anche se il numero dei medici e delle ostetriche obiettori è inferiore rispetto all'Italia¹¹⁰, l'esercizio dell'obiezione di coscienza pone anche in Francia delle difficoltà. Infatti, a volte, il personale sanitario non rifiuta in modo esplicito; altre volte, malgrado il dettato normativo, accetta di praticare l'aborto non oltre le prime otto settimane¹¹¹.

Di conseguenza, il 18% delle donne francesi abortisce in una struttura al di fuori del suo dipartimento (provincia) di residenza¹¹² e, a volte, a causa dei ritardi che queste reticenze e rifiuti possono generare, le donne sono

¹⁰⁵ *Rapport, cit.*, 45.

¹⁰⁶ Ph. Faucher, *Les techniques d'interruption de grossesse: une question au croisement de l'encadrement juridique, de la pratique médicale et de la formation professionnelle*, in S. Hennette-Vauchez, L. Marguet (cur.), *De haute lutte. La révolution de l'avortement, op. cit.*, 277-300.

¹⁰⁷ *Rapport, cit.*, 8.

¹⁰⁸ Art. R. 4127-47, Code de la santé publique: «Salvo il caso di urgenza o quello in cui verrebbe meno ai suoi doveri d'umanità, un medico ha il diritto di rifiutare di prestare le cure per ragioni professionali o personali».

¹⁰⁹ Art. L. 2212-8, Code de la santé publique.

¹¹⁰ In Italia, il principale ostacolo all'aborto resta l'obiezione di coscienza, con percentuali molto elevate, in particolare nelle regioni del Sud. Nel 2020, il 65% dei ginecologi rifiutava di praticare IVG – un tasso ancora molto alto, nonostante il lieve calo rispetto al 2016, quando raggiungeva il 70%. Alcune regioni meridionali registrano oltre l'80% di obiettori. Anche nel Nord, dove i numeri sono sensibilmente più bassi, si conta comunque almeno il 20% di obiettori in ogni regione. In Abruzzo o in Sicilia, alcuni ospedali hanno addirittura il 100% di medici obiettori (dati CEVIPOF, *Accès à l'IVG: des disparités persistantes en Europe* cit.). In Francia, non ci sono dati chiari in merito perché gli obiettori non sono repertoriati. Tuttavia, il loro numero è sufficientemente basso perché la pratica dell'IVG non sia impedita. V. M. Battaglia, *IVG : cinquante ans après la loi Veil, la « clause de conscience » des médecins suscite toujours des questions*, in *Le Monde*, 17 gennaio 2025.

¹¹¹ S. Cordier, *IVG: pourquoi la loi qui a allongé le délai légal pour avorter est difficilement appliquée*, in *Le Monde*, 17 novembre 2022.

¹¹² L. Rahm, S. de Zordo et al., *Interdepartmental abortion travels in metropolitan France*, in *PlosOne*, n. 10, 2022, 1-19.

costrette ad andare all'estero per interrompere la loro gravidanza al fine di rispettare i termini legali¹¹³.

Nel 2022, la proposta di legge di Albane Gaillot aveva previsto di eliminare la possibilità per il personale sanitario di opporre l'obiezione di coscienza alla pratica dell'IVG. Nel testo definitivo, tuttavia, questa disposizione non è poi stata inclusa.

Se la nuova norma costituzionale fosse intesa come un obbligo per il legislatore di garantire in modo *effettivo* la libertà di abortire, nuovi interventi normativi potrebbero andare nel senso di rimediare all'insieme degli ostacoli evocati, prevedendo, per esempio, risorse sufficienti, strutture sanitarie adeguate ed equamente distribuite, personale (non obietto) disponibile in tempi brevi e sufficientemente remunerato. La disciplina dell'obiezione di coscienza, che non gode di specifica protezione costituzionale, potrebbe inoltre essere ripensata¹¹⁴.

4. Conclusione

Nel discorso pronunciato davanti al Congresso della Repubblica in occasione del voto solenne della legge costituzionale dell'8 marzo 2024 relativa all'IVG, il primo ministro francese Gabriel Attal ha presentato questo testo come un "messaggio" rivolto a tutte le donne: "Il vostro corpo vi appartiene e nessuno ha il diritto di disporne al vostro posto". Un messaggio forte, quindi, che – al di là della retorica – indica chiaramente che la revisione costituzionale ha inteso rafforzare la libertà di abortire da un punto di vista formale e sostanziale.

A prescindere dall'ampiezza della garanzia che, in concreto, verrà riconosciuta dal giudice costituzionale o modulata dal legislatore, non vi è dubbio quindi che la riforma consacri un diritto suscettibile di imporre al legislatore un obbligo positivo di protezione. Ciò non equivale a trasformare il diritto all'aborto in un diritto assoluto: esso dovrà comunque trovare un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti. Tuttavia, la costituzionalizzazione opera come un meccanismo di cristallizzazione degli standard di tutela acquisiti, segnando una soglia minima di protezione rispetto alla quale il legislatore non potrà retrocedere. Tra questi standard figurano, in primo luogo, la piena autodeterminazione della donna e, in pari misura, l'obbligo per lo Stato di garantire l'effettivo accesso all'interruzione di gravidanza, ponendo tutte le donne nelle medesime condizioni di libera scelta.

Ora, è evidente che neppure la costituzionalizzazione del dovere di garantire la libertà di abortire può escludere, in assoluto, la possibilità che una futura revisione costituzionale – promossa da una maggioranza ostile a tale libertà – venga approvata. Nulla è mai definitivamente acquisito. Come ammoniva Simone de Beauvoir all'indomani dell'adozione della legge Veil:

¹¹³ S. Avarguez, A. Harlé, *Subir et transgresser la loi: l'avortement en dépassement de délai comme expérience de la désobéissance*, in S. Hennette-Vauchez, L. Marguet (cur.), *De haute lutte. La révolution de l'avortement*, op. cit., 189-212.

¹¹⁴ B. Mathieu, *Contre - Inscription de l'IVG dans la Constitution : le fantasme d'un retour en arrière*, cit.

«Nous avons gagné, mais temporairement. Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse, pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilantes»¹¹⁵.

Nel 2024, il costituente francese ha saputo dare prova di vigilanza. Spetta ora alla società civile e al mondo politico mantenerla viva, affinché questa libertà – che non è soltanto individuale, ma espressione concreta del principio di uguaglianza – continui ad alimentare la qualità democratica del Paese.

Nicoletta Perlo
Università Bourgogne Europe
nicoletta.perlo@u-bourgogne.fr

¹¹⁵ «Abbiamo vinto, ma temporaneamente. Basterà una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne, i nostri diritti, vengano rimessi in discussione. Per tutta la vostra vita dovrete restare vigili». Citato da Claudine Monteil in *Du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir au Manifeste des 343, un même objectif : briser le silence sur l'avortement et changer la loi inhumaine*, cit.